

Titolo 2 L'ACCREDITAMENTO

2.1 Che cos'è

L'accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione delle unità d'offerta sociale in esercizio. La richiesta di accreditamento è volontariamente espressa dall'Ente gestore dell'unità d'offerta in esercizio.

L'accreditamento istituzionale di una unità d'offerta sociale, adottato nel sistema sociale regionale, è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità d'offerta accreditata, per conto del servizio pubblico. L'accreditamento sociale viene concesso a *tutti* i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti definiti dal soggetto pubblico a questo deputato.

L'accreditamento è presupposto necessario affinché il Comune stipuli contratti o convenzioni per l'acquisizione delle prestazioni, specifiche dell'unità d'offerta, erogate dal privato.

Condizione fondamentale ed indispensabile per ottenere l'accreditamento di una unità d'offerta sociale è essere in regolare esercizio (aver presentato la CPE per la medesima unità d'offerta ed aver avuto esito positivo, dalla relativa attività di vigilanza espletata dalla ASL, in ordine al possesso dei requisiti minimi di esercizio o autorizzate secondo la precedente normativa) e possedere tutti i requisiti di qualificazione (requisiti di accreditamento) fissati dal Comune, o dai Comuni associati o dalla Regione, nei casi specifici previsti dalla normativa di settore o da ulteriori atti regionali.

L'accreditamento, infatti, implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico.

L'accreditamento istituzionale di una unità d'offerta sociale si manifesta, a seguito di apposita istanza dell'Ente gestore, con un provvedimento del Comune o dei Comuni associati o della Regione per unità d'offerta specifiche.

Così come per la CPE l'accreditamento di una unità d'offerta è relativo al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta che presenta l'istanza di accreditamento. Se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, così come sono necessarie distinte CPE, sono necessari distinti accreditamenti per ogni unità d'offerta gestita.

La giurisprudenza esclude ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente (cfr. Cons. St., sez. IV, 8 marzo 2001, n. 1349) (2).

Da quanto sopra consegue che:

- a) l'oggetto dell'accreditamento è esattamente l'oggetto della CPE (o dell'autorizzazione posseduta), pur essendo possibile che il primo possa riguardare anche solo una parte della seconda;
- b) CPE ed accreditamento sono relativi al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta e che presenta la CPE e l'istanza di accreditamento;
- c) se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, sono necessarie distinte CPE (o autorizzazioni) e, quindi, distinti accreditamenti;
- d) gli atti tra privati che dovessero avere ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta e, quindi, il subentro di un soggetto ad un altro nella gestione, non hanno efficacia ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto con particolare riferimento all'accreditamento, occorre uno specifico atto di voltura in capo al nuovo gestore, previa verifica dei requisiti soggettivi, emesso dal Comune o dai Comuni associati, o dalla Regione nei casi specifici.

2.2 Chi presenta la richiesta di accreditamento

La richiesta di accreditamento è presentata dall'Ente Gestore, attraverso il suo Legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta e che deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi previsti. Il legale rappresentante deve presentare, unitamente all'istanza di accreditamento – secondo le modalità stabilite dai Comuni singoli, o dai Comuni associati o dalla Regione per le specifiche Unità d'offerta – il proprio certifi-

cato penale e, comunque, deve godere della pienezza dei propri diritti civili. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante le certificazioni probatorie d'uso.

Di seguito sono riportati i requisiti di onorabilità per la gestione di unità d'offerta sociale, relativi alla persona fisica che rappresenta legalmente l'unità d'offerta o alla quale sono stati conferiti poteri di amministrazione (da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge), la cui mancanza costituisce causa di esclusione per la gestione dell'attività considerata, con la precisazione che, al momento della richiesta di accreditamento, per la persona stessa deve risultare l'assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell'unità di offerta:

- non aver riportato condanna definitiva per reati gravi (3) in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitarie e sociale;
- non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento o convenzioni, stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione della medesima unità d'offerta;
- altre fattispecie previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Non possono essere accreditati Enti gestori che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Nel caso in cui il gestore di una unità d'offerta sociale sia il Comune o i Comuni associati, il dirigente competente, con apposito provvedimento, dà atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti di accreditamento.

2.3 Dove e come si presenta la richiesta di accreditamento

La richiesta di accreditamento è presentata al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta o all'Ambito territoriale dei Comuni associati o alla Direzione Generale regionale competente, per le specifiche Unità d'offerta.

Può essere presentata direttamente agli sportelli, oppure mediante raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata, utilizzando i moduli appositamente predisposti dai Comuni singoli o associati o dalla Regione.

Il possesso dei requisiti di accreditamento può essere dimostrato o tramite idonea documentazione allegata all'istanza o tramite autocertificazione.

2.4 Criteri e requisiti di accreditamento

L'art. 11, lettera g) della l.r. 3/08 attribuisce alla Giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, il com-

(2) Precisa il Consiglio di Stato: «Per il carattere strettamente personale e la rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, id est per la natura indisponibile dei rapporti giuridici cui afferiscono, l'autorizzazione e l'accreditamento non possono rientrare nel complesso dei beni aziendali suscettibili di trasferimento fra le parti con automatico subentro del cessionario, stante il principio, di ordine generale, di immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la P.A., conformemente peraltro alla prescrizione dell'art. 2558 c.c., secondo cui il cessionario dell'azienda non può subentrare nei rapporti che abbiano carattere personale».

(3) Sulla gravità del reato la giurisprudenza ha elaborato alcuni parametri:

- a) trattasi di reati contro l'incolumità delle persone o contro la P.A.;
- b) trattasi di reati direttamente connessi alla specifica attività lavorativa oggetto di contratto;

In questi casi occorrerà tenere conto:

- a) se sia intervenuta o meno una sentenza di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.;
- b) se siano state riconosciute o meno le circostanze attenuanti;
- c) l'esistenza di recidiva, soprattutto specifica;
- d) il tempo trascorso dall'ultima condanna dal momento della stipula del contratto.

Tutto ciò deve costituire oggetto di valutazione e di adeguata motivazione del provvedimento, preceduta da ampio contraddittorio, evitando automatismi.

pito di fissare i criteri di accreditamento mentre attribuisce ai Comuni singoli o associati il compito di fissarne i requisiti.

I criteri sono da intendersi quali elementi essenziali di qualificazione delle unità d'offerta sociale, che devono essere rispettati dai Comuni nella definizione dei requisiti di accreditamento, ciò a garanzia di una base uniforme ed essenziale di qualità sull'intero territorio regionale.

2.5 Procedimento per la definizione dei requisiti di accreditamento

Con riferimento agli atti regionali di adozione di criteri di accreditamento, i Comuni singoli o associati definiscono i requisiti per l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali attenendosi agli aspetti gestionali e organizzativi, con particolare attenzione ai ranges gestionali individuati dagli atti regionali.

I requisiti di accreditamento, in via di prima applicazione delle procedure di cui al presente documento, devono essere definiti:

1. a livello del Comune singolo, anche in ragione della popolazione residente, per le unità d'offerta sociale a prevalente accesso di popolazione residente sul territorio comunale;
2. a livello di intero ambito territoriale, per le unità d'offerta che accolgono popolazione proveniente dai diversi Comuni dell'ambito stesso;
3. a livello sovra ambito o provinciale, per le unità d'offerta che servono popolazione residente in Comuni di diversi ambiti territoriali della medesima Provincia;
4. a livello regionale per le unità d'offerta previste da leggi specifiche di settore e sperimentalmente per le Unità d'offerta di accoglienza residenziale per i minori, per i disabili che hanno rilevanza per la popolazione di più Province.

I requisiti di accreditamento, definiti come sopra, sono adottati con specifico atto:

- nei casi 1 e 2, del precedente paragrafo, dal Comune o dall'Ambito territoriale,
- nel caso 3 da tutti gli ambiti che hanno condiviso la definizione,
- nel caso 4 dalla Giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare e previa consultazione dei tavoli istituzionalmente insediati, ai sensi della legge regionale 3/08, presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a definire i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociale per la prima infanzia **entro un anno** dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La Regione procederà, **entro un anno** dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, alla definizione dei requisiti di accreditamento per le unità d'offerta sociale di cui al precedente punto 4, residenzialità sociale per minori e disabili, fermo restando i necessari accordi con ANCI.

I requisiti di accreditamento adottati dagli ambiti territoriali dovranno essere esplicitati nel piano di zona; nei piani di zona saranno altresì enunciati i provvedimenti di adozione dei requisiti adottati dai Comuni singoli.

Gli atti deliberativi della Giunta regionale di adozione dei requisiti di accreditamento, per le specifiche unità d'offerta, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Di tutti gli atti di adozione di requisiti dovrà comunque essere data ampia comunicazione agli Enti gestori già in esercizio al fine di consentire loro la presentazione dell'istanza di accreditamento.

2.6 La verifica dei requisiti di accreditamento e l'espressione del parere

A seguito del ricevimento della domanda, e prima dell'adozione dell'atto di accreditamento, l'ente preposto all'accREDITAMENTO istituzionale, così come detto al paragrafo 2.3, procede alla verifica del possesso dei requisiti. La verifica dovrà essere effettuata, tramite:

- analisi della documentazione, in caso di presentazione di istanza corredata da documentazione, oppure, nel caso in cui il gestore si avvalga della autocertificazione, attraverso la verifica della completezza della check list dei requisiti necessari, fermo restando che l'Ente gestore dovrà esibire, qualora richiesto, gli atti conservati presso l'unità d'offerta medesima;
- sopralluogo della struttura.

Il sopralluogo è necessario solo qualora l'istanza di accreditamento venga presentata oltre 6 mesi dall'ultimo verbale di vigilanza della ASL.

L'attività di sopralluogo dell'Unità d'offerta, può essere attribuita, con oneri a proprio carico, dal Comune singolo o dai Comuni associati, alla ASL territorialmente competente.

Per quanto riguarda le Unità d'offerta con accreditamento regionale, il sopralluogo delle stesse sarà effettuato dalle ASL territorialmente competenti.

A seguito delle attività di verifica e di sopralluogo con esito positivo l'ente preposto all'accREDITAMENTO emetterà specifico atto di accreditamento dell'Unità d'offerta.

2.7 Descrizione dell'iter di accreditamento - Procedura

Occorre ricordare che l'accREDITAMENTO può essere richiesto solo dopo che l'unità d'offerta abbia iniziato l'attività a seguito del completamento del procedimento di presentazione della CPE e delle conseguenti verifiche con esito positivo. L'istanza di accreditamento pertanto, non potrà essere presentata contestualmente alla CPE.

Per inizio dell'attività si intende la capacità (strutturale, organizzativa, gestionale) di erogare le prestazioni o i servizi da accreditare. Non costituisce, invece, una condizione necessaria l'effettiva presenza degli utenti all'interno della unità d'offerta.

L'iter da seguire è il seguente:

1. presentazione della domanda di accreditamento, da parte dell'Ente gestore dell'unità d'offerta per il tramite del suo legale rappresentante, secondo modalità e modulistica prevista dal Comune o dai Comuni associati o dalla Regione per le Unità d'offerta specifiche;
2. espressione di parere da parte del competente ufficio (di Comune o dei Comuni associati o della ASL per gli accREDITAMENTI regionali) in relazione alla documentazione o all'autocertificazione da parte del gestore.

Nell'esprimere il parere il competente ufficio dovrà:

- accertare il titolo di legittimazione del legale rappresentante dell'Ente gestore nonché i requisiti soggettivi (ivi compresi quelli di onorabilità);
- accertare i dati relativi al proprietario dell'immobile ed il titolo di godimento dell'immobile, in cui ha sede l'unità d'offerta, da parte del soggetto gestore (se diverso dal proprietario) dal quale risulti la disponibilità dell'immobile ai fini dell'esercizio dell'unità d'offerta per la quale si chiede l'accREDITAMENTO;
- accertare che l'Ente gestore (e il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta) non sia sottoposto a procedure fallimentari.

Le procedure che precedono non si applicano, fatti salvi i requisiti di onorabilità e di procedure fallimentari, nel caso in cui la domanda di accreditamento venga presentata immediatamente dopo l'esito positivo del procedimento amministrativo della CPE.

Il parere dovrà inoltre dare atto:

- del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa e verificati dall'ufficio competente per l'espressione sul parere di accREDITAMENTO, tramite uno o più sopralluoghi da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Nel caso di unità d'offerta a diretta gestione del Comune o dell'ambito territoriale, qualora delegato dai Comuni alla emanazione dei requisiti di accREDITAMENTO, la verifica è da ritenersi superata, in quanto per tali unità d'offerta i requisiti di accREDITAMENTO sono coincidenti con quelli di messa in esercizio e pertanto si applica quanto previsto al paragrafo 1.8;
- dell'entità delle rette applicate (in tutti i casi in cui sia prevista la partecipazione ai costi da parte dell'utente).

Il parere (decreto/determina o delibera) verrà dato in base all'esito del sopralluogo;

3. adozione di atto amministrativo di accREDITAMENTO da parte dell'organo preposto all'emanazione, in base ai regolamenti dei Comuni singoli o associati o della Regione;
4. istituzione del registro degli accREDITATI per Unità d'offerta.

Al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di accREDITAMENTO, con particolare riferimento alle unità di personale, sarà necessario ripetere il sopralluogo almeno una volta l'anno.

Qualora il sopralluogo evidenziasse la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previsto per l'accreditamento – l'ente accreditante dovrà invitare l'Ente gestore dell'Unità d'offerta a ripristinare il/i requisito/i perduti entro tempi e modalità stabiliti dall'ente accreditante.

2.8 Quando è necessario rinnovare la procedura

L'accreditamento deve essere nuovamente richiesto in tutti i casi in cui è necessaria la presentazione di una nuova CPE. Si rinvia, pertanto, a quanto già detto nel paragrafo 1.2.

2.9 La revoca dell'accreditamento

La revoca del provvedimento di accreditamento, esperite inutilmente le procedure di ripristinabilità, di cui al punto 2.7, è disposta dall'ente accreditante, a causa della perdita di un requisito soggettivo od oggettivo strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previsto per l'accreditamento.

La revoca dell'accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell'attività, decisa dal Legale rappresentante dell'Ente gestore, previa verifica da parte dell'ente accreditante che siano state attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti dell'unità d'offerta da chiudere.

Titolo 3 IL CONTRATTO

In linea generale il contratto è da intendersi quale atto amministrativo che regola i rapporti tra l'ente accreditante e l'Ente gestore dell'unità d'offerta accreditata in ordine all'acquisto delle prestazioni specifiche dell'unità d'offerta accreditata.

In attesa di una più puntuale definizione del sistema contrattuale da adottarsi per la rete sociale, anche in relazione alla individuazione dei livelli essenziali di assistenza, i Comuni potranno sottoscrivere accordi/convenzioni che regoleranno le reciproche obbligazioni per l'acquisto/erogazione delle prestazioni.

Ai fini dell'individuazione degli Enti gestori con cui stipulare gli accordi/convenzioni il Comune, stabiliti i propri criteri e condizioni per l'acquisto delle prestazioni, inviterà gli Enti gestori accreditati e presenti nell'elenco di cui al paragrafo 2.7. punto 4 ad inviare la propria offerta.

Titolo 4 DEBITO INFORMATIVO

I processi e le procedure sopra riportati, richiedono reciproci doveri di informazione, senza il rispetto dei quali, risulta incompleto il governo dell'intero sistema.

Pertanto, ferme restando le procedure in ordine alla CPE e all'accreditamento, come indicate nei rispettivi paragrafi, si danno di seguito le indicazioni relativamente al debito informativo tra i diversi enti coinvolti nel processo di messa in esercizio e di accreditamento delle unità d'offerta sociale.

4.1 Debito informativo dell'Ente gestore

L'Ente gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione al Comune presso cui è stata presentata la CPE e/o l'eventuale richiesta di accreditamento, e contestualmente all'ASL territorialmente competente in caso di:

1. modificazione della persona del legale rappresentante del soggetto gestore, comunicando i dati del nuovo legale rappresentante e, come previsto al paragrafo 1.3, allegando i certificati relativi ai requisiti soggettivi;
2. cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione.

4.2 Debito informativo dei Comuni

I Comuni, singoli o associati, dovranno tempestivamente e formalmente trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale:

1. tutte le CPE (allegato 1 del presente documento) pervenute dagli Enti gestori che hanno ottenuto l'esito positivo dell'attività di vigilanza da parte dell'ASL;
2. tutti i provvedimenti adottati ai sensi del paragrafo 1.3 lettere b) e lettera c);
3. tutte le comunicazioni di cessazione dell'attività ricevute dagli Enti gestori;
4. copia di tutti gli atti con i quali si formalizzano i requisiti di accreditamento per le Unità di offerta sociale;
5. annualmente il registro delle Unità di offerta sociali accreditate sul proprio territorio;

6. gli atti relativi alle sperimentazioni di cui al successivo titolo 5.

Titolo 5 SPERIMENTAZIONE DI NUOVE UNITÀ D'OFFERTA: ART. 13, COMMA 1, LETTERA B), L.R. 3/2008

I Comuni hanno la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale.

Il quadro normativo, pertanto, caratterizzato dalla previsione di una rete aperta e dinamica di unità di offerta, offre la possibilità ai Comuni di sperimentare nuove unità di offerta sociali, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale.

Le sperimentazioni avviate sul territorio regionale, dovranno pertanto essere approvate con specifici provvedimenti del Comune/Ambito territoriale in cui vengono realizzate. In tali provvedimenti dovranno minimamente essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali obblighi assunti dal Comune/Comuni.

Gli atti adottati dai Comuni andranno comunicati alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà e Sociale della Regione Lombardia, anche ai fini dell'adozione dell'eventuale e successivo provvedimento di competenza della Giunta regionale.

La Giunta regionale, effettuate le opportune verifiche, può disporre, al termine della sperimentazione e a seguito di istanza del Comune singolo o dei Comuni associati che hanno avviato la sperimentazione e comunque previa definizione dei requisiti di esercizio, l'inserimento del nuovo servizio nella rete delle unità di offerta sociali.

MODELLO DI COMUNICAZIONE – ALLEGATO 1) Comunicazione Preventiva per l'esercizio delle strutture relative alle Unità d'offerta della rete sociale di cui all'art. 4 comma 2 della l.r. n. 3/2008

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
residente a in via
telefono indirizzo di posta elettronica
in qualità di **legale rappresentante** della (società/cooperativa
associazione ecc.) sede legale a
in via n. telefono
e-mail p. IVA c.f.

COMUNICA

1. l'apertura dell'Unità d'offerta sociale denominata
(tel. - fax: - e-mail:)
sita nel Comune di in via n.
ed adibita a:
 Asilo Nido
 Micronido
 Centro Prima Infanzia
 Nido Famiglia
 Centro Aggregazione Giovanile
 Comunità Educativa
 Comunità Familiari
 Alloggio per l'autonomia
 Centro ricreativo Diurno
 Comunità Alloggio Disabili
 Centro Socio Educativo
 Servizio di Formazione all'Autonomia per Persone Disabili
 Centro Diurno per anziani
 (indicare la denominazione di altre
unità d'offerta individuate da provvedimenti di Giunta regio-
nale)

DICHIARA

- che detta Unità d'offerta è idonea ad accogliere un numero di utenti;
- che l'inizio delle attività decorrerà dal
- di essere in possesso di:
 Certificato di iscrizione all'Albo delle imprese della Camera di Commercio oppure (autocertificazione);